

STUDI  
E  
RICERCHE



Mario Pisani

NUOVI  
TEMI E CASI  
DI PROCEDURA PENALE  
INTERNAZIONALE

*L<sup>E</sup>D*

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

# Appendice

---

## CASISTICA

1. *Il caso Bozano*
  - A. *Italia-Francia-Svizzera: il «caso Bozano»*  
«Indice penale», 1982, pp. 119-125.
  - B. *L'«Affaire Bozano» e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo*  
«Indice penale», 1987, pp. 420-422.
2. *L'estradizione in Turchia di Alí Agca*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, p. 331.
3. *Il caso Öcalan*
  - A. *Interrogativi sul caso Öcalan*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1999, pp. 742-743.
  - B. *Il caso Öcalan a Strasburgo: la (parziale) ammissibilità del ricorso*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2001, pp. 567-569.
  - C. *La 1<sup>a</sup> sezione della Corte di Strasburgo sul caso Öcalan*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, pp. 1059-1061.
  - D. *Dalla Turchia: ultime notizie sul caso Öcalan*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, p. 691.
4. *Il caso Telekom-Serbia*
  - A. *La Commissione parlamentare Telekom-Serbia: «ignorantia legis» e «gaudium magnum»*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, p. 1535.
  - B. *Sulle rogatorie della Commissione parlamentare Telekom-Serbia*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, pp. 940-942.
5. *Dal Nicaragua: niente estradizione per il cittadino Casimirri*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2004, pp. 1943-944.
6. *L'«affaire» Battisti*
  - A. *L'«affaire» Battisti: sull'estradizione dalla Francia*  
«Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2005, pp. 847-848.
  - B. *La fuga in Brasile (Notizie dalla stampa)*

# 1.

## IL CASO BOZANO

### A. *Italia-Francia-Svizzera: il «caso Bozano»*

1. Lorenzo Bozano era comparso davanti alla Corte d'assise di Genova per rispondere di vari addebiti: per avere, nel maggio 1971, sottratto e sequestrato Milena Sutter, di anni 13, cittadina elvetica residente in quella città con la famiglia, di avere richiesto a quest'ultima un riscatto (50 milioni), e di avere poi ucciso la Sutter con premeditazione, facendo seguire la soppressione del cadavere; per avere, inoltre, compiuto atti osceni e atti di libidine violenti su quattro donne.

Con sentenza 15 giugno 1973 la Corte d'assise condannava il Bozano, con riferimento ad uno soltanto degli episodi di libidine addebitatigli, alla pena – già scontata in sede di carcerazione preventiva – di anni 2 e giorni 15 di reclusione, e, invece, con riferimento alle altre vicende, prima tra queste quella relativa alla Sutter, assolveva l'imputato con formula dubitativa.

Successivamente il pubblico ministero impugnava la sentenza. Citato davanti alla Corte d'assise d'appello per il 18 aprile 1975, l'imputato non compariva, e faceva pervenire, a giustificazione della sua assenza, un certificato medico ospedaliero. Quest'ultimo, però (attestante una «infezione renale»), veniva ritenuto non probante in ordine alla allegata situazione di «legittimo impedimento», cosicché si ordinava procedersi in contumacia. Con sentenza 22 maggio 1975, Bozano veniva ritenuto responsabile di tutti i reati addebitatigli in primo grado e, quanto alla vicenda Sutter, veniva condannato alla pena dell'ergastolo.

Il difensore interponeva quindi un ricorso per cassazione, che la Corte rigettava con sentenza 25 marzo 1976, cosicché cinque giorni dopo la Procura Generale di Genova emetteva un ordine di carcerazione.

2. Senonché, nel frattempo, e più precisamente già durante la pendenza del giudizio d'appello, il Bozano era riparato all'estero, si era stabilito in Francia, e si era munito di un passaporto falso.

Ma qualche anno dopo, e precisamente il 26 gennaio 1979, egli veniva arrestato in una località della vicina repubblica per truffa ed altri reati minori, e l'Italia, sulla base della convenzione italo-francese del 1870, il 31 gennaio avanzava richiesta di estradizione.

Peraltro, il 15 maggio 1979, la Corte d'appello di Limoges<sup>1</sup> esprimeva pare-

---

<sup>1</sup> La decisione è pubblicata in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980, p. 484, con nota critica di Delogu, *Ordine pubblico e estradizione passiva*. V. anche Julien - Laferrière, *Chronique administrative française. L'évolution récente du droit français de l'extradition*, in *Rev. de dr. publ.*, 1979, pp. 793, 862.

re sfavorevole alla richiesta italiana di estradizione, in particolare, e conclusivamente, per la considerazione che «la procedura a seguito della quale l'estradizione di Bozano veniva richiesta in vista dell'esecuzione della massima pena prevista dalla legislazione italiana non soddisfa la regola fondamentale del dibattimento in contraddittorio, che è d'ordine pubblico in diritto penale francese».

A tale riguardo, e pur senza dire che la procedura d'oltralpe (ma non solo questa) non prevede il giudizio d'assise di secondo grado, la Corte di Limoges, anziché sforzarsi di prendere atto della disciplina italiana della contumacia, si era poco prima fatta carico di ricordare due essenziali particolarità della disciplina francese (artt. 627 e seguenti c.p.p.): l'imputato contumace non può usufruire dell'assistenza di un difensore; inoltre, e per converso, «se il contumace si costituisce in carcere ovvero se viene arrestato prima che la pena risulti estinta per prescrizione, la sentenza e gli atti processuali antecedenti sono «annullati di pieno diritto e si procede nei suoi confronti nelle forme ordinarie» (art. 639).

È il caso di ricordare che, sempre nel sistema francese, la decisione della Corte d'appello nel procedimento di estradizione non è suscettibile di gravame.

3. Dopo aver ottenuto, quanto agli altri reati commessi in Francia, la libertà provvisoria su cauzione, il 19 settembre Bozano veniva dimesso dal carcere di Limoges.

Succesivamente, però, il 27 ottobre 1979, veniva prelevato dalla polizia francese, la quale, dopo la notifica di un provvedimento di divieto di soggiorno, ovvero di espulsione, «lo ha amorevolmente accompagnato – senza peraltro lasciargli alcuna opzione – alla frontiera svizzera, al varcare la quale – guarda caso – i gendarmi elvetici lo hanno arrestato perché privo di documenti di riconoscimento!»<sup>2</sup>.

A tale proposito, un resoconto del 29 ottobre 1979 apparso su un nostro quotidiano, forniva le seguenti informazioni: «Il ministero degli Interni francese ha confermato stamani che Lorenzo Bozano è stato espulso dalla Francia venerdì scorso. Il ministero non ha voluto però rendere noti i motivi dell'espulsione né perché egli sia stato espulso senza che gli fosse concesso il tempo di presentare ricorso al Consiglio di stato contro questo provvedimento».

Secondo il ministero, Bozano è stato accompagnato alla frontiera con la Svizzera, perché è quella più vicina a Limoges. A chi faceva notare che la frontiera più vicina era quella con la Spagna, il ministero ha risposto che si trattava non di vicinanza in assoluto ma in base ai collegamenti stradali esistenti.

Secondo il regolamento francese in materia di espulsione, il principio non è comunque quello della frontiera più vicina. Esso prevede soltanto che la persona colpita dal provvedimento di espulsione non possa essere accompagnata a una frontiera che non sia di suo gradimento.

Benché il ministero degli Interni non abbia precisato i motivi dell'espulsione, è probabile che formalmente Bozano sia stato espulso perché considerato persona non gradita in quanto priva di documenti di identità».

Secondo lo stesso resoconto, l'episodio veniva così commentato da Robert Badinter, che era stato uno dei difensori di Bozano a Limoges (e che più tardi verrà nominato ministro della giustizia dopo la presidenza Mitterrand): «Sono

---

<sup>2</sup> Così Delogu, *Ordine pubblico interno* cit., p. 491.

sconvolto dalla procedura utilizzata dalla Francia per Bozano: non potendolo consegnare direttamente all'Italia, le autorità francesi lo consegnano attraverso la Svizzera»<sup>3</sup>.

4. Il Bozano veniva quindi rinchiuso nel carcere ginevrino di Champ-Dollon, e qui raggiunto, due giorni dopo, da un mandato di cattura federale «a titolo estra-  
dizionale», il 30 ottobre, e poi il 6 novembre 1979, chiedeva alla *Chambre d'accusation*, e dunque ad un'autorità giudiziaria cantonale, la libertà provvisoria. La richiesta, però, veniva disattesa con ordinanza del 19 novembre, per la con-  
siderazione che si trattava di materia di competenza federale<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> V. – in *il Giornale* del 30 ottobre 1979, p. 6 – il resoconto (non firmato) da Ginevra, sotto il titolo: *Il «dossier» Bozano è già partito per Berna*. (L'interpretazione di Badinter è condivisa da Salvini, *Osservazioni in tema di «estradizione mascherata»*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980, p. 457).

Più tardi, sulla questione si attiverà anche l'impegno aspramente critico dello scrittore Leonardo Sciascia che così ne parlerà (*Una tenebrosa vicenda: il «viaggio» di Bozano*, in *Corriere della Sera* del 13 novembre 1979, p. 1): «... Dico subito – pronti come sono alcuni a cogliermi in apologia di cose e persone che mai mi sono sognato di difendere – che ritengo Lorenzo Bozano abbia avuto in Italia un giusto processo. Per quanto fondato su indizi, questi erano tanti, e così concomitanti, che il margine di dubbio sulla sua colpevolezza è piuttosto esiguo. Aggiungo che la decisione del giudice francese di negare l'estradizione mi appare – come di fatto è – più un abuso, dettato da ripicche di reciprocità, che una interpretazione della legge. Ma il fatto è questo: che l'estradizione è stata ufficialmen-  
te, con sentenza, negata. Dopo di che la polizia francese ha provveduto, a sua volta, a negare la sentenza: ma nascostamente, ma tortuosamente, con tempi e modi da associazione clandestina e segreta: più che da polizia di uno Stato democratico: ha praticamente sequestrato Bozano e lo ha consegnato ad altra polizia, quella svizzera, con la quale do-  
veva già essere d'accordo a che si ricevesse il sequestrato. Un procedimento del tutto oscuro, fino al momento in cui Bozano, che invisibilmente passa il confine e, da una polizia all'altra, si materializza nel carcere di Ginevra.

L'avvenimento è inquietante. Presuppone, al di qua o al di là o al di sopra o al di sotto della legge, della legge di ogni Stato e di quelle che regolano i rapporti tra gli Stati, l'esistenza di una consorteria poliziesca internazionale o almeno di un'intesa tra le polizie per cui l'impossibile giuridico è reso possibile e viene eseguito senza la minima remora non solo, ma nell'assoluto disinteresse da parte del potere giudiziario e di quella che si vuole chiamar l'opinione pubblica».

<sup>4</sup> Nel corso dell'udienza del 9 novembre, secondo quanto è stato pubblicato dalla no-  
stra stampa, così si era espresso, tra l'altro, il valoroso difensore ginevrino di Bozano, prof. Poncet: «Vogliamo fare un'Europa unita nel rispetto del diritto o aspiriamo semplicemente ad un'intesa europea in materia di Interpol? Diciamolo francamente – ha poi soggiunto – si è trattato di un'estradizione messa in atto con la compiacenza della Svizzera. Se Bozano si fosse presentato spontaneamente alla frontiera elvetica, sarebbe stato respinto, perché privo di documenti validi. Invece ha trovato ad aspettarlo i gendarmi e un mandato d'arresto provvisorio con, però, una precisa motivazione: «in attesa di estradizione»» (v. D. Dalò, *Perché l'arresto di Bozano in Svizzera sarebbe illegale*, in *il Giornale* del 10 novembre 1979, p. 15). Le posizioni antagonistiche sono state così sintetizzate, fa-  
cendo eco a *La Tribune de Genève*, da un altro quotidiano (v. G. Tonella, A *Ginevra l'av-  
vocato di Sutter rinnova le accuse contro Bozano*, in *il Tempo* dell'11 novembre 1979 p. 9): «... è ora possibile prendere conoscenza in esteso anche delle repliche che hanno com-  
pletato l'udienza in parola. Per cominciare quella dell'avv. Oederlin che, intervenendo quale rappresentante della famiglia della vittima Milena Sutter, non si è limitato a sostene-  
re la tesi della incompetenza della giustizia ginevrina in quanto l'arresto di Bozano, ben-  
ché effettuato su territorio del cantone di Ginevra, ha avuto luogo in seguito ad una deci-  
sione di un organo centrale della Confederazione elvetica, nella fattispecie l'U.F.P., l'uffi-  
cio federale di polizia, intervenuta in base ad un mandato di arresto internazionale emes-  
so da parte italiana e da una domanda di estradizione, su cui sarà chiamata a pronunciarsi Berna. Non esiste alcun «vuoto» nella legge elvetica in casi del genere, ha precisato l'avv.

Il 18 dicembre la difesa del Bozano presentava ricorso «di diritto pubblico» al Tribunale federale, sostenendo che la competenza del medesimo non poteva venir considerata esclusiva; e che la *Chambre d'accusation* – anche alla luce dell'art. 5, § 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dalla Svizzera («Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale») – ben avrebbe potuto, e poteva, esaminare la legalità della detenzione ai fini dell'estradizione.

Pur facendo diretta applicazione della disciplina della Convenzione europea, considerata prevalente rispetto alla legislazione interna in vigore (la quale ultima, invece, avrebbe demandato all'autorità amministrativa la competenza a decidere sulla domanda di libertà provvisoria *pendente judicio*), con decisione 15 gennaio 1980 il Tribunale Federale metteva a fuoco i limiti dei poteri dei Cantoni in materia di estradizione, e respingeva il ricorso<sup>5</sup>.

5. Qualche mese dopo tutta la vicenda dell'estradizione veniva direttamente sottoposta al vaglio di quel supremo organo della giustizia elvetica.

«Può la Svizzera collaborare all'esecuzione di una pena, anzi alla più grave, quando invece, secondo il suo diritto interno, la prima assoluzione sarebbe stata definitiva, e il secondo procedimento sarebbe stato vietato dall'esigenza del carattere contraddittorio del dibattimento penale?».

Attraverso questo interrogativo l'«*Exposé complementaire*» della difesa Bozano, datato 12 maggio 1980, poneva in luce uno dei nodi problematici oggetto del ricorso in opposizione al Tribunale Federale contro la richiesta italiana di estradizione, subito dopo aver stigmatizzato – altro nodo problematico – come le «vie di fatto» di cui Bozano era stato vittima, per essere stato «arrestato in Francia dalla polizia elvetica e condotto a forza a Ginevra», rappresentassero una «violazione manifesta del principio della separazione dei poteri e delle garanzie fondamentali che ne discendono per gli individui». Quanto all'individuo Bozano, questi – si rimarcava – aveva in effetti superato la frontiera elvetica, ma «affiancato da un ispettore francese a sinistra e da un agente svizzero a destra, seduto sul sedile posteriore di una Opel (...), contro la sua volontà, senza documenti d'identificazione, con le mani legate»<sup>6</sup>.

All'udienza del 13 giugno 1980 il Tribunale Federale respingeva l'opposi-

---

Oederlin, ricordando come a Bozano non manchino, anche sul piano federale, ampie possibilità di ricorso, sia direttamente presso l'U.F.P., sia presso il Tribunale Federale che è la suprema istanza della Confederazione elvetica.

Il rappresentante della parte civile non ha d'altronde mancato di ricostruire, sia pure per sommi capi, l'*iter giudiziario* in base a cui Bozano ha finito per essere condannato in Italia all'ergastolo. (...) Nello stesso ordine di idee il sostituto procuratore della Repubblica Harari ha tenuto nella sua replica a richiamare i numerosi indizi a carico che figurano nella sentenza d'appello emessa a Genova, definendola testualmente *una sentenza lungamente meditata e ben motivata*.

<sup>5</sup> Per il testo della decisione v. *La Semaine Judiciaire*, 1981, p. 434 ss. (v. anche, per un'esposizione di sintesi, *Rechtsprechung in Strafsachen*, 1981, p. 84).

<sup>6</sup> Abbiamo sotto gli occhi, grazie alla cortesia del prof. Poncet, l'ampio ed analitico testo (pp. 75) dell'*«Exposé complementaire»*, dal quale abbiamo attinto (pp. 4, 2 e 28) le espressioni qui sopra riferite. Esigenze di spazio ci impediscono, ovviamente, di dare conto adeguato dei dettagli di fatto e delle ragioni di diritto prospettati in antagonismo alla richiesta del nostro Paese.

zione e autorizzava quindi l'estradizione (eccetto per quanto atteneva alla condanna per soppressione di cadavere).

Questi i passi salienti dell'ampia ed elaborata decisione (P. 1125/80), ad oggi inedita:

*A)* Precisato (*sub 1, a e b*) che i rapporti Italia-Svizzera in tema di estradizione sono disciplinati dalla convenzione europea, la quale prevale sulla disciplina interna, il Tribunale si accinge *ex officio* alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'estradizione.

*B)* In ordine alle lamentate modalità del passaggio alla frontiera franco-svizzera, e in ispecie all'attività di agenti francesi sul territorio elvetico (attività che avrebbe potuto concretare una violazione dell'art. 271 c.p.), si precisa (*sub 2, a*) come, dall'inchiesta operata dal Procuratore Generale della Confederazione, fosse emerso che gli agenti di polizia francesi erano venuti a Ginevra «a titolo privato».

*C)* Precisato poi (*sub 3*) – in merito alle proteste d'innocenza di Bozano – che l'obiezione era infondata, atteso che, con gli accordi di cooperazione giudiziaria, gli Stati facenti parte «di una medesima comunità culturale quanto ad amministrazione della giustizia», si impegnano a prestarsi una reciproca assistenza, che non passa attraverso la possibilità di «riesaminare il merito» delle decisioni da eseguire, il Tribunale procede a verificare l'osservanza del «princípio della doppia incriminazione». La verifica si conclude positivamente, salvo che per il reato di soppressione di cadavere (art. 411 c.p. italiano), del quale manca una previsione omologa nella legislazione svizzera.

Se accorderà l'estradizione – rileva il Tribunale – sarà l'autorità politica, vale a dire il Consiglio Federale, ad assicurarsi che la competente autorità italiana garantisca, sotto tale profilo, il rispetto del criterio di specialità.

*D)* Quanto poi al trattarsi di una sentenza di condanna emessa in contumacia, si specifica, da un lato (*sub 5, c*), che la Convenzione europea «non esclude in effetti l'estradizione per l'esecuzione di un giudizio in contumacia», e dall'altro (*sub 6*) che la Svizzera, né ha apposto riserve rispetto al generale impegno fissato nell'art. 1 della Convenzione medesima, né, d'altronde, a prescinder d'altro, ha sottoscritto il 2º Protocollo addizionale, e pertanto non ne risulta vincolata per effetto della specifica previsione (art. 3, § 1) in tema di «*jugements par défaut*»<sup>7</sup>.

*E)* Il Tribunale Federale prende poi in esame il rilievo che la giustizia italiana – e ciò in asserita violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata anche dalla Svizzera – avrebbe violato il diritto di Bozano ad essere ascoltato. Tale disposizione, peraltro, osserva il Tribunale (*sub 7*), «conferisce all'accusato il diritto di avere un processo regolare ed equo, ma non già quello di far rifare un processo al quale egli si era astenuto volontariamente dal prender parte».

*F)* Vengono poi passate al vaglio una serie di obiezioni relative alla procedura seguita in Francia e nella Confederazione.

Andrà preso in considerazione il tradizionale principio «*male captus bene*

---

<sup>7</sup> Per il testo del Protocollo, v. Pisan i- Mosconi, *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, 1979, p. 458 ss. Il Protocollo in discurso – che alla data del 15 dicembre 1981 non era ancora entrato in vigore per mancanza del numero necessario di ratifiche – è stato sottoscritto, quanto all'Italia, il 23 aprile 1980, e, quanto alla Svizzera, il 17 novembre 1981.

judicatus», o invece si potrà invocare la massima «*ex iniuria ius non oritur*»? A dir vero, però – nota il Tribunale (*sub 8*) – quel dilemma viene in gioco soltanto «laddove le circostanze nelle quali l'interessato è tradotto davanti alla giustizia dello Stato che procede, costituiscono una violazione manifesta del diritto delle genti»: il che – si aggiunge – «non si è per nulla dimostrato quanto al caso in esame».

*G)* Non è a dirsi, d'altronde – prosegue la sentenza (*sub 9*) – che l'arresto da parte della polizia ginevrina sia illegale in quanto, operato in Francia, e «combinato» con l'espulsione amministrativa ivi posta in essere, avrebbe portato ad eludere la legislazione francese in tema di estradizione.

A tale proposito si osserva (*sub a*): «Prelevato in Francia in vista dell'espatrio, Lorenzo Bozano è stato consegnato dalla polizia di questo Paese a quella del cantone di Ginevra, che per parte sua ricercava l'interessato», a seguito di un mandato di cattura internazionale. «È possibile, se non verosimile, che gli agenti svizzeri si siano trovati sul territorio francese quando hanno preso in carico l'opponente, come pretende costui. Tuttavia, un tale superamento di frontiere non comporta alcuna violazione della sovranità straniera se esso si fonda su accordi internazionali che comportano, in questa misura ristretta, una reciproca rinuncia all'applicazione rigorosa del principio di sovranità territoriale». Segue il richiamo degli accordi franco-elvetici in tale materia, e la conclusione che nessuna violazione è stata operata, da parte della Svizzera, della sovranità territoriale francese.

Quanto poi, più in particolare, «alla rimostranza implicita, rivolta alla Svizzera, di aver violato dei principi di diritto delle genti per aver partecipato a un complotto tendente a violare la legge francese sull'estradizione», il Tribunale (*sub c*) oppone quanto segue: «Non si può certamente escludere che, dopo aver avuto conoscenza della sorte riservata alla domanda d'estradizione presentata alla Francia, l'Italia sia stata informata dell'intenzione delle autorità amministrative di espellere Lorenzo Bozano dal territorio francese (...). Peraltra, la Svizzera non ha certamente partecipato ad una macchinazione in vista di una estradizione all'Italia, nel senso che l'espulsione verso la Svizzera sarebbe stata accompagnata da un impegno da parte di questo Paese a consegnare l'espulso all'Italia. Basta far presente, a questo proposito, che l'autorità amministrativa non avrebbe ad ogni modo potuto impegnarsi ad estradare all'Italia; per poco che la persona perseguita sollevi delle obiezioni – come appunto nel caso di specie – la decisione relativa all'ammissibilità dell'estradizione dipende in effetti dal Tribunale di qui, vale a dire dall'Autorità giudiziaria, e non dall'autorità amministrativa (artt. 23 e 24 l. sull'estradizione)».

*H)* D'altro canto, in merito alla pretesa di Bozano di far derivare la illiceità del suo arresto nella Confederazione dall'asserita illegalità dell'arresto in Francia e della successiva espulsione, il Tribunale precisa (*sub 10, a*) che, quando pure segue ad un rifiuto d'estradare, l'espulsione amministrativa, in sé, «non viola il diritto delle genti». Al contrario, corrisponde a un «principio del diritto delle genti» la facoltà di ogni Stato di «espellere gli stranieri che turbano la tranquillità e l'ordine pubblico, e la cui presenza costituisce un pericolo o può provocare degli inconvenienti, dal punto di vista sia del diritto interno, sia dei rapporti internazionali». Inoltre, proprio gli autori – segue l'indicazione delle fonti – che si sono pronunciati «contro l'espulsione come surrogato dell'estradizione, ammettono che, in linea di principio, non si potrebbe considerare l'espulsione nella direzione di uno Stato-terzo come estradizione mascherata».

E ancora: se così non fosse, «gli Stati si vedrebbero nell'impossibilità di espellere una persona indesiderabile dal momento in cui questa fosse ricercata per ragioni penali da un qualsiasi Stato; a parte il rilievo che una tale conseguenza sarebbe intollerabile per tutti gli Stati, l'interessato non può invocare alcun interesse per ottenere un privilegio così esorbitante».

Continua il Tribunale Federale: «l'opponente non ha preteso, né per conseguenza dimostra, che la sua espulsione come tale sarebbe stata contraria al diritto interno francese. Al contrario si può ragionevolmente ammettere che una condanna penale a una pena ragguardevole pronunciata all'estero, così come l'entrata e il soggiorno clandestino nel Paese, costituiscono valide ragioni di espulsione per il diritto francese, così come per la Svizzera».

*D)* In merito, poi, alla scelta, da parte della Francia, del Paese nella direzione del quale operare l'espulsione, una tale maniera di procedere – si osserva, *sub 11, a* – «non è contraria al diritto delle genti, il quale non riconosce in linea di principio alcun diritto di scelta all'interessato, escluso il caso – non rispondente alla fattispecie – in cui l'interessato medesimo abbia ottenuto l'autorizzazione ad entrare in un determinato Paese (...). L'opponente, d'altronde, non dimostra che il diritto francese conferirebbe alla persona espulsa la possibilità di scegliere il Paese nella direzione del quale farsi scortare».

E quanto poi «al fatto che l'autorità francese l'abbia precisamente condotto in direzione della Svizzera, piuttosto che di un altro Stato limitrofo, Lorenzo Bozano non dimostra in modo soddisfacente, né perché ciò sia illecito, né perché gli sarebbe più sfavorevole di un'altra soluzione». E come poi essere certi che gli altri Paesi confinanti con la Francia, ai quali l'Italia senza dubbio avrebbe domandato l'estradizione, e alcuni dei quali parti della convenzione europea in materia, avrebbero rifiutato l'estradizione medesima? Per di più, «nulla consente di sostenere che la Francia abbia avuto la convinzione che, al contrario di altri Paesi, la Svizzera avrebbe estradato l'opponente all'Italia».

*L)* Per tutte le ragioni sopra esposte (e per altre qui omesse per brevità) il Tribunale Federale, rigettando l'opposizione di Bozano, autorizza l'estradizione (eccetto per quanto attiene – nel senso precisato in motivazione – alla sospensione di cadavere).

6. Poco dopo le 15 del 19 giugno 1980, Bozano giunge sotto scorta alla stazione di Domodossola, e, preso in consegna dalle autorità italiane, viene avviato, con tappa a Genova, verso l'ergastolo di Porto Azzurro. Ma sulla vicenda non sembra sia stata ancora detta l'ultima parola.

Infatti, mentre già, sui vari problemi, era stata investita la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza 22 dicembre 1981 (nn. 79-105) il Tribunale amministrativo di Limoges ha annullato il decreto col quale, il 17 settembre 1979, il ministro degli interni aveva ordinato l'espulsione di Lorenzo Bozano dalla Francia.

#### B. *L'affaire Bozano e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo.*

1. «Con una decisione emessa a Strasburgo il 18 dicembre 1986 nell'*affaire Bozano*, che riguarda la Francia, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo accerta al-

l'unanimità una violazione dell'art. 5, § 1 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo: la privazione di libertà subita dal ricorrente per effetto della procedura d'espulsione non era *regolare*.

Abbiamo riferito l'esordio del comunicato-stampa C(86) 116, distribuito a cura del cancelliere della Corte, comunicato che poi prosegue richiamando tutti i dati dell'«affaire» (già ampiamente riepilogato in questa *Rivista*, 1982, p. 119).

Più in particolare, e da ultimo, si ricorda che il 15 maggio 1984 la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo aveva ritenuto in buona parte ammissibile la domanda di Bozano, e che, dopo d'aver invano cercato di giungere ad una composizione amichevole della controversia, il 7 dicembre 1984 aveva steso un rapporto nel quale constatava i fatti ed esprimeva il parere, con 11 voti contro 2, nel senso che, da parte della Francia, c'era stata violazione dell'art. 5, § 1 della Convenzione.

2. Segue quindi (p. 2 ss.) – continuiamo ad utilizzare il testo del comunicato in versione francese – il vero e proprio «Resumé de l'arrêt» (che – si fa notare, come di consueto – preparato dall'ufficio di cancelleria, non impegna la Corte):

#### *«A. Questioni preliminari.*

Il Governo francese sosteneva l'irricevibilità della domanda per incompatibilità *ratione materiae* con la Convenzione e per non esaurimento delle vie di ricorso interne.

La Corte respinge la prima eccezione, in quanto le lagnanze del ricorrente non sono «evidentemente estranee alle disposizioni della Convenzione».

Quanto alla seconda, il governo l'aveva divisa in sei parti. Per due di queste la Corte la ritiene inammissibile, dal momento che esse non erano state sottoposte alla Commissione all'epoca dell'esame di ricevibilità della domanda. Essa respinge poi le altre quattro per mancanza di fondamento (§§ 45-51 dei motivi e punti 1-3 del dispositivo).

#### *B. Questioni di merito.*

##### *(1) Art. 5, § 1 della Convenzione.*

La Corte ritiene che solo l'alinea *f*) dell'art. 5, § 1 trova applicazione nella presente controversia e che è di sua competenza il controllo circa il rispetto della regolarità, ivi compresa l'osservanza delle *vie legali*, della privazione di libertà subita dal Bozano nella notte dal 26 al 27 ottobre 1979, rappresentando essa una *detenzione* nel senso della Convenzione.

Per *regolarità* deve intendersi non solo il rispetto della legislazione nazionale, ma anche la conformità della misura privativa di libertà allo scopo dell'art. 5: proteggere l'individuo contro l'arbitrio.

A tale proposito la Corte osserva che, laddove la Convenzione, come nell'art. 5, rinvia direttamente al diritto interno, il rispetto di quest'ultimo forma parte integrante degli impegni degli Stati contraenti. Essa constata che diversi profili di diritto francese sono stati oggetto di disputa nel caso di specie. Senza portare ad uno stato di certezza assoluta, i dati della questione suggeriscono alla Corte dei dubbi assai gravi sulla compatibilità della *detenzione* in esame con le norme di diritto francese.

Per quanto concerne la mancanza di arbitrarietà, la Corte sottolinea le circostanze del trasporto forzato del richiedente fino alla frontiera franco-elvetica: l'attesa per più di un mese prima di notificare il provvedimento d'espulsione; la sensazione che si volesse lasciare l'interessato all'oscuro di ciò che si stava pre-

parando nei suoi confronti; il carattere improvviso dell'interpello, ed ancor più le modalità esecutive dell'espulsione.

La Corte così conclude, compiendo una valutazione globale e fondandosi su un fascio di elementi concordanti, che la privazione di libertà non era regolare, né compatibile con il *diritto alla sicurezza*. Non si trattava di una detenzione necessaria nel quadro normale di una *procedura di espulsione*, ma di una misura di «*extradition déguisée*». Si è dunque avuta una violazione dell'art. 5, § 1 (§§ 52-60 dei motivi e punto 4 del dispositivo).

(2) *Art. 18 della Convenzione, coordinato con l'art. 5, § 1.*

Avendo rilevato che la procedura d'espulsione è stata deviata dal suo oggetto e dalle sue finalità naturali, la Corte non reputa necessario esaminare la stessa questione sotto il profilo dell'art. 18 (§ 61 dei motivi e punto 5 del dispositivo).

(3) *Art. 5, § 4 della Convenzione.*

La Corte si dichiara incompetente per conoscere in ordine a questo capo: ritenuto inammissibile dalla Commissione, esso fuoriesce dall'ambito della controversia deferita alla Corte (§ 62 dei motivi e punto 6 del dispositivo).

(4) *Art. 2 del Protocollo n. 4.*

La Corte ritiene che la constatazione dell'inosservanza dell'art. 5, § 1, la dispensa dal ricercare se l'art. 2 trovasse applicazione nella specie e, in caso affermativo, se fosse stato rispettato (§ 63 dei motivi e punto 5 del dispositivo).

(5) *Art. 50 della Convenzione.*

La Corte respinge alcune richieste di equa soddisfazione del ricorrente: raccomandazione al governo francese di effettuare presso le autorità italiane dei passi diplomatici – estranea all'oggetto della controversia – tendenti sia ad un provvedimento di grazia presidenziale sia alla revisione del processo, richiesta di una riparazione pecunaria del pregiudizio subito dalla moglie (non ricorrente) di Bozano.

Quanto alle altre richieste, essa decide che la questione dell'applicazione dell'art. 50 non è matura per la decisione e pertanto che è il caso di riservarsi (§§ 64-66 dei motivi e punti 7-8 del dispositivo).

3. Dal testo della decisione risulta che l'«affaire Bozano» (5/1985/91/138) è stato deciso dalla Corte all'unanimità dei sette componenti che avevano costituito l'apposita «*Camera*» giudicante (art. 43 Conv.).

Un considerevole successo ha dunque coronato l'iniziativa dell'avvocato francese Dany Cohen, mentre intanto risulta, d'Oltralpe, che si stanno studiando i possibili riflessi della decisione di Strasburgo sul piano del diritto elvetico.

## 2.

# L'ESTRADIZIONE IN TURCHIA DI ALÍ AGCA

Nell'anniversario dell'attentato al Pontefice del 13 maggio 1981, Alí Agca – secondo quanto riferito dalle cronache del maggio scorso – aveva rivolto un nuovo appello alla sua vittima: «Padre santo, mi aiuti a ritornare nella mia terra, vicino alla mia famiglia e alla mia anziana madre: ritengo di aver pagato, con 19 anni di duro carcere, il mio grandissimo errore».

A poca distanza di tempo da quell'appello, la vicenda italiana dell'attentatore (per qualche richiamo alle fasi antecedenti v. *Cooperazione europea nel procedimento per l'attentato al Pontefice*, in *Ind. pen.*, 1985, p. 642; *L'attentato al Pontefice e i rapporti Italia-Bulgaria*, *ibid.*, 1990, p. 759) può dirsi, almeno ad oggi, conclusa, con il disposto rientro di lui in Turchia.

Secondo quanto riferito dalla stampa del giugno scorso, il presidente Ciampi ha concesso ad Alí Agca la grazia (a quanto risulta: condizionata, entro un arco temporale di dieci anni), e contestualmente il graziato, con provvedimento del ministro della giustizia, è stato consegnato alla Turchia, che l'aveva richiesto in estradizione per altri e precedenti reati (omicidio e rapina a mano armata). Alí Agca aveva espresso il suo consenso all'estradizione, cosicché (artt. 701, comma 2, e 708, comma 1, c.p.p.) non si è resa necessaria la procedura giurisdizionale davanti alla Corte d'appello.

### 3. IL CASO ÖCALAN

#### A. *Interrogativi sul caso Öcalan.*

«... il titolare della Farnesina, nella capitale francese per l'assemblea dell'Ueo, l'organizzazione di difesa europea, lo ripete: 'Si sta lavorando per costituire un tribunale internazionale in un Paese europeo, l'Italia inclusa'. La strada esplorata da giuristi italiani e tedeschi, spiega il ministro, è tracciata da due convenzioni del Consiglio d'Europa: 'Quella del '77 sul terrorismo e quella del '72 sulla possibilità che i processi si svolgano in Paesi diversi da dove sono stati commessi i reati. Ci sono Paesi – aggiunge Dini – che si sono dati in particolare la vocazione di ospitare tribunali internazionali e speciali'.

Quali? Viene in soccorso un giurista del calibro dell'ex ministro della Giustizia Giovanni Conso, presidente della commissione (*sic*) per l'istituzione del tribunale penale internazionale. La questione, spiega, non è né turca né italiana né tedesca: 'È un problema europeo e quindi una soluzione in Europa è fondamentale'. Gli strumenti 'ci sono'. Una Corte internazionale *ad hoc* 'sarebbe lo strumento migliore, ma ci vuole molto tempo. C'è però una convenzione firmata a Strasburgo nel '72 che prevede nell'ambito del territorio del Consiglio d'Europa, la possibilità di trasferire processi penali in uno qualunque di questi Paesi'. La convenzione è stata firmata da una dozzina di Stati<sup>1</sup>. 'Se uno di questi è disposto a ospitare il processo, lo si può fare. Uno dei Paesi firmatari è l'Olanda. L'Aja è già sede del tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia e di altri tribunali internazionali. L'Olanda dunque è certamente il Paese più adatto ma ce ne sono anche altri'. Estonia o Spagna» (L. Liverani, *Dini: per Öcalan processo o espulsione*, in *Avvenire* del 4 dicembre 1998, p. 12).

Intorno al caso Öcalan ci è accaduto di leggere, nel giro di qualche settimana, anche interventi, più o meno estemporanei, di tipo alluvionale, da parte di opinionisti, ministri, politici e operatori vari. Alcuni punti, a parere di chi scrive, meriterebbero ancora d'essere chiariti.

Premesso che da molti, e *in primis* dal presidente del Consiglio, si è fatto riferimento all'ipotesi di un processo all'estero, in ambito europeo, sulla base della Convenzione di Strasburgo per il trasferimento delle procedure penali

---

<sup>1</sup> *Rectius*: la Convenzione europea in discorso, a tutto il 4 gennaio 1999, è stata *rati**ficata* da 12 Stati (ultimi tra i quali l'Estonia e la Lettonia), *ma non dall'Italia*. Assai superiore era stato il numero delle firme di sottoscrizione.

L'Italia aveva invece, e semplicemente, sottoscritto, nel 1990 (ma poi non ha ratificato) l'Accordo tra gli Stati membri delle Comunità Europee sul trasferimento dei procedimenti penali (v. in Pisani - MoscoNi, *Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale*, 3<sup>a</sup> ed., 1996, p. 718 ss.): accordo che non è (ancora) entrato in vigore.

(1972), va notato che – il punto è passato sotto silenzio – l'Italia non ha ratificato tale Convenzione europea, e non è quindi in grado di richiedere formalmente a chicchessia di disporsi a celebrare il processo a Öcalan, con conseguente «trasferimento» del processo medesimo dall'Italia.

A proposito: perché mai il nostro Paese non ha ratificato quella Convenzione<sup>2</sup>.

Premesso che Öcalan si trova nel territorio dello Stato; è accusato di delitti gravissimi; l'estradizione verso la Turchia non verrà concessa; come mai – domanda ingenua – il nostro ministro della giustizia non si appresta ad attivarsi per richiedere, come testualmente previsto dall'art. 10 del nostro codice penale, il processo in Italia, a carico del leader del PKK? È una scelta discrezionale, ispirata da ragioni politiche? Si abbia almeno il coraggio di dirlo.

Se invece, come sembra, si tratta di terrorismo, avendo l'Italia ratificato la Convenzione europea del 1977, non ha scelta: non potendo extradare Öcalan, deve avviare il procedimento penale. Anzi, dice l'art. 7 della Convenzione: deve farlo «senza alcuna eccezione e senza indebiti indugi».

Ognuno, va da sé, deve assumersi le proprie responsabilità. E non serve il tentativo di eluderle mediante confusioni o diversivi di comodo (M. Pisani, *Caso Öcalan, che fare*, dalla rubrica «Lettere al giornale» in *Il Sole - 24 Ore* del 16 dicembre 1998).

«... – N'avez-vous pas fait une erreur fin 1998 en renonçant à demander l'extradition d'Abdullah Öcalan pour le juger en Allemagne?

– C'était une décision délicate. Je pense qu'elle était justifiée au regard des problèmes de sécurité et de paix intérieure qu'aurait posé un jugement en Allemagne. Cette décision a été prise alors que nous efforçons, et nous nous efforçons toujours, de faire traduire M. Öcalan devant un tribunal international. Les réactions en Allemagne après son arrestation par la Turquie confirment qu'il y avait bien un risque énorme de violence en Allemagne» (Dall'intervista di A. Lepartement al ministro degli interni tedesco O. Schily pubblicata in *Le Monde* del 19 febbraio 1999, p. 2, sotto il titolo: *Nous devons avoir une harmonisation européenne* etc.).

## B. *Il caso Öcalan a Strasburgo: la (parziale) ammissibilità del ricorso.*

Il 14 dicembre 2000 la I sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la parziale ammissibilità del ricorso – n. 46221/99 – presentato da Abdullah Öcalan contro la Turchia (REF 00008177)<sup>3</sup>.

Riproduciamo, in versione italiana, la parte di quella decisione che più direttamente attiene alla tematica di questa nostra rubrica<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Sul tema cfr. Dominion - Pisani, *Sulla compatibilità del trasferimento dei processi penali con i principi dell'ordinamento interno* (1982), in *Ind. pen.*, 1987, p. 176 ss.

<sup>3</sup> Sul tema v. *Interrogativi sul caso Öcalan*, in questa *Rivista*, 1999, p. 742.

<sup>4</sup> Sembra il caso di specificare che, il 30 novembre 1999 – dopo che la Corte turca per la sicurezza dello Stato aveva emesso una pronuncia di condanna alla pena di morte, poi confermata dalla Cassazione – la Corte europea ha deciso di suggerire al Governo la seguente misura provvisoria: «La Corte chiede allo Stato convenuto di adottare tutte le misu-

1. La Corte esordisce riassumendo i fatti di causa, «così come sono stati esposti dalle Parti»:

«A. Arresto e trasferimento del richiedente in Turchia. – Il 9 ottobre 1998, il richiedente [Öcalan], capo del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan), fu espulso dalla Siria, dove risiedeva da diversi anni. Il 12 novembre 1998, egli si recò (*il se rendit*) a Roma, via Mosca. Pur rifiutando di estradarlo verso la Turchia, le autorità italiane respinsero la domanda di asilo politico presentata dall'interessato. Costui, pertanto, lasciò l'Italia<sup>5</sup>. Secondo il Governo convenuto ('il Governo'), le autorità giudiziarie turche avevano emesso sette mandati d'arresto nei confronti di Öcalan, e l'Interpol aveva diffuso un avviso di ricerca (bollettino rosso) nei suoi confronti.

In seguito il richiedente fu bloccato, dopo un soggiorno presso la residenza dell'ambasciatore greco a Nairobi, Kenya. A suo dire, il suo arresto ebbe luogo il 15 febbraio 1999, prima delle ore 23, sempre a Nairobi, per effetto di un'operazione effettuata in circostanze controverse. Egli fu trasferito in Turchia e, il 16 febbraio 1999, collocato in custodia nel carcere di Imrali.

Secondo le autorità turche, dal momento del suo arresto il ricorrente fu accompagnato da un medico militare. La stampa ha pubblicato una registrazione video e delle foto di Öcalan realizzate all'atto del suo trasferimento verso il luogo della sua detenzione in Turchia. Nel frattempo, i detenuti del carcere di Imrali erano stati trasferiti in altre carceri.

All'atto del suo trasferimento dal Kenya all'isola di Imrali, il ricorrente viaggiò ad occhi bendati. Secondo il Governo, la benda fu tolta dal momento in cui l'aereo entrò nello spazio aereo turco. Öcalan afferma, d'altro canto, che gli furono anche somministrati dei tranquillanti.

Seguono la narrativa di molti altri dettagli, in linea di fatto, in ordine a tutti gli sviluppi della vicenda in territorio turco, e la disamina di diversi profili di vario genere, fino a giungere alla trattazione in linea di diritto – *en droit* –, articolata in varie parti).

2. La parte IV è attinente alla tematica dell'art. 5 della CEDU, e più in particolare di alcuni dei suoi paragrafi.

«A. Articolo 5, §§ 1, 3 e 4. – Il ricorrente lamenta di essere stato privato della libertà senza il rispetto delle vie legali e senza che venissero osservate le formalità di estradizione. Lamenta inoltre di non essere stato 'tradotto al più presto', dopo il suo arresto, davanti ad 'un giudice o un altro magistrato' ai sensi dell'art. 5, § 3 della Convenzione. Lamenta, infine, di non aver avuto la possibilità di proporre un ricorso allo scopo di far controllare la legalità della custodia, in violazione dell'art. 5, § 4 della Convenzione. (...)

*La tesi del Governo.* – A questo riguardo il Governo solleva un'eccezione relati-

---

re necessarie perché la pena di morte non venga eseguita, affinché la Corte possa proseguire efficacemente l'esame dell'ammissibilità e del merito delle lagnanze che il ricorrente formula nell'ambito della Convenzione».

<sup>5</sup> In realtà, peraltro, le vicende ebbero uno sviluppo assai diverso. Infatti, il Tribunale civile di Roma, con sent. 1º ottobre 1999 (in *Riv. dir. int.*, 2000, p. 240; cfr., *ibid.*, p. 157, la nota di Cannizzaro) concedeva il diritto d'asilo a Öcalan, pur prendendo atto che il medesimo si era ormai da tempo allontanato dal territorio italiano. Il (volontario) allontanamento dell'interessato era dunque da ricondursi a ragioni diverse dall'asserito diniego del diritto d'asilo (e, se mai, va ricondotto al timore di un processo penale in Italia).

vamente al non esaurimento delle vie di ricorso interne (...).

Quanto poi alla fondatezza delle lagnanze concernenti la legalità della privazione della libertà del ricorrente, il Governo afferma che costui è stato arrestato e detenuto secondo le vie legali, per effetto della collaborazione tra due Stati, la Turchia e il Kenya. Fa presente che il ricorrente è entrato in Kenya non in qualità di richiedente asilo, ma con documenti falsi; che il Kenya è uno Stato sovrano e che la Turchia non dispone di mezzo alcuno per esercitare la sua sovranità su questo Paese.

Il Governo ricorda anche che non esiste un trattato di estradizione tra il Kenya e la Turchia. Il ricorrente è stato bloccato dalle autorità keniane e consegnato alle autorità turche nel quadro di una cooperazione tra questi due Stati.

Quando poi è stato portato in territorio turco, è stato sottoposto a detenzione in base ai mandati d'arresto emessi dalle autorità giudiziarie regolari e legitimate della Turchia, per poi essere tradotto davanti a un giudice. (...)

Il Governo insiste sul fatto che non si tratta di una *extradition déguisée*: la Turchia ha accettato la proposta delle autorità del Kenya di consegnarle il ricorrente, che del resto si trovava da clandestino in quel Paese.

A tale riguardo il Governo fa riferimento all'affaire Illich Ramirez Sanchez c. Francia, che la Commissione aveva dichiarato inammissibile (n. 28780/95, dec. 24 giugno 1996, D.R. 86, p. 155). Esso sostiene che la cooperazione in tale *affaire* tra Francia e Sudan, in vista dell'arresto dell'interessato, presenta grandi somiglianze con la cooperazione tra Turchia e Kenya che ha portato all'arresto di Öcalan. Il Governo propone di seguire la giurisprudenza della Commissione secondo la quale, in questo tipo di vicende, la cooperazione tra Stati chiamati a fronteggiare il terrorismo è cosa normale e non viola la Convenzione. Esso dunque conferma che il ricorrente è stato presentato all'autorità giudiziaria turca a seguito di una procedura regolare, sulla base degli usi internazionali e della cooperazione tra Stati sovrani nella lotta contro il terrorismo. (...)

*La tesi del ricorrente.* – Il ricorrente contesta le argomentazioni del Governo.

Quanto alla legalità del suo arresto, egli sostiene che esistono dei principi di prova di un 'rapimento' (*enlèvement*) effettuato dalle autorità turche operanti all'estero fuori dal loro ambito e che spetta al Governo dimostrare che tale arresto non era irregolare. Secondo l'interessato, i mandati d'arresto emessi dalle autorità turche o il bollettino rosso emesso da Interpol non attribuiscono la competenza agli agenti dello Stato turco per operare all'estero. Nessuna procedura di estradizione nei suoi confronti è stata avviata in Kenya e le autorità di questo Paese hanno rifiutato ogni responsabilità relativamente al trasferimento verso la Turchia. Una semplice collusione tra funzionari del Kenya non autorizzati ed il governo turco non può rappresentare una cooperazione tra Stati.

Il ricorrente pone l'accento sulla necessità di proteggere la libertà e la sicurezza contro l'arbitrio. Egli fa rilevare che, nel caso di specie, la sua espulsione forzata in realtà costituisce un'*extradition déguisée* che lo priva di ogni protezione processuale o sostanziale. A questo proposito osserva che l'esigenza di legalità ai sensi dell'art. 5, §1 concerne tanto il diritto internazionale che il diritto interno. Lo Stato contraente ha l'obbligo, non soltanto di applicare le proprie leggi in modo non arbitrario, ma anche di renderle conformi alle norme del diritto internazionale pubblico. Il ricorrente aggiunge che la certezza della responsabilità penale non può eliminare le garanzie di cui ogni individuo deve beneficiare per essere al riparo da una privazione abusiva di libertà. (...)

*Valutazione della Corte.* – Riguardo alla regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne, la Corte osserva che (...) la questione deve essere trattata congiuntamente al merito.

La Corte ha proceduto a un esame preliminare dell'insieme delle rimostranze e delle argomentazioni delle parti. Essa ritiene che tali rimostranze sollevano delle questioni di diritto e di fatto di natura complessa, che non potrebbero venire risolte in questa fase dell'esame del ricorso, ma impongono un esame di merito.

Questa parte del ricorso, pertanto, non può essere dichiarata manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35, § 3 della Convenzione. La Corte rileva inoltre che a questa parte del ricorso non fa ostacolo alcun'altra ragione di inammisibilità».

3. Giunta alla fine dell'itinerario della motivazione in ordine ai vari aspetti della vicenda che erano stati sottoposti al suo esame, la Corte, composta da sette giudici, quanto ai profili di cui all'art. 5, §§ 1, 3 e 4, a maggioranza dichiara ammисibile la richiesta di Öcalan, riservata la decisione nel merito («*tous moyens de fond réservés*»).

#### C. La 1<sup>a</sup> sezione della Corte di Strasburgo sul caso Öcalan.

1. Il 14 dicembre 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I (a maggioranza) aveva dichiarato parzialmente ricevibile il ricorso n. 46221/99 – presentato da Abdullah Öcalan (Ö.), capo del PKK, contro la Turchia<sup>6</sup>.

A scioglimento delle riserve circa le decisioni nel merito, il 12 marzo 2003 a Strasburgo è stata depositata la sentenza (non definitiva), deliberata il 10 febbraio dalla 1<sup>a</sup> sezione (composta – art. 27, § 1 CEDU – da sette giudici).

2. Dopo un ampio *excursus* sulle complesse circostanze di fatto (§§ 8-64), la Corte così prende posizione in ordine alle varie questioni di diritto prospettate dal ricorrente:

- quanto alla violazione dell'art. 5, § 4, della CEDU (Ö. lamentava di non aver avuto la possibilità di presentare un ricorso avverso il provvedimento coercitivo), la Corte, all'unanimità, accoglie la prospettazione del ricorrente;
- quanto alla violazione dell'art. 5, § 1 (Ö. lamentava il mancato rispetto delle regole di estradizione), all'unanimità la Corte (§§ 77-103) dichiara invece che «l'arresto del ricorrente in data 15 febbraio 1999 e la sua detenzione devono essere ritenute conformi alle vie legali previste dall'art. 5, § 1, lett. c» della Convenzione;
- quanto alla violazione dell'art. 5, § 3 (Ö. lamentava di non essere stato tradotto «al più presto» davanti al magistrato abilitato ad esercitare le funzioni giudiziarie), la Corte, accertato un ritardo di sette giorni (§ 110), accoglie, al-

---

<sup>6</sup> *Il caso Öcalan a Strasburgo: la (parziale) ammissibilità del ricorso*, in questa *Rivista*, 2001, p. 567. V., inoltre, *Interrogativi sul caso Öcalan*, *ibid.*, 1999, p. 742; *Dalla Turchia: ultime notizie sul caso Öcalan*, *ibid.*, 2003, p. 691.

- l'unanimità, la prospettazione del ricorrente;
- quanto poi alla violazione dell'art. 6 (Ö. lamentava di essere stato condannato a morte dalla Corte di sicurezza dello Stato di Ankara, organo privo di indipendenza ed imparzialità), dopo attenta disamina (§§ 111-121) del contesto (la presenza di un giudice militare per la maggior parte del processo e il carattere «eccezionale» di quest'ultimo), la Corte accoglie a maggioranza (6 voti contro 1) la prospettazione del ricorrente<sup>7</sup>;
  - quanto alla violazione dello stesso art. 6, §§ 1, 2 e 3 (Ö. lamentava il carattere non *équitable* del processo a suo carico), dopo ampia disamina delle diverse inadempienze, in particolare in ordine alle garanzie della difesa, all'unanimità la Corte (§ 169) accoglie la prospettazione del ricorrente (in particolare sotto il profilo dell'art. 6, § 1, posto in correlazione con il § 3, lett. *b e c*);
  - quanto alla tematica della pena di morte (Ö. lamentava trattarsi di pena contraria all'art. 2, oltre che inumana e degradante ai sensi dell'art. 3, e per di più applicata nei suoi confronti in misura discriminatoria, in violazione dell'art. 14), la Corte, dopo aver concentrato l'attenzione (§ 188) sull'art. 3, conclude il suo ampio itinerario argomentativo (§§ 171-213) accogliendo a maggioranza (6 voti contro 1) la prospettazione del ricorrente ma limitatamente al fatto che la pronuncia della pena di morte aveva fatto seguito ad un processo *inéquitable*<sup>8</sup>;
  - quanto ad altri profili dell'art. 3 (Ö. ne lamentava la violazione, con riguardo al suo trasferimento dal Kenya alla Turchia e alla successiva detenzione nell'isola di Imralı), all'unanimità la Corte (§ 228 e § 236) respinge le prospettazioni del ricorrente;
  - quanto all'art. 34 (Ö. ne lamentava la violazione, per essere stato ostacolato nell'esercizio del suo diritto di ricorso individuale), all'unanimità la Corte (§ 243) respinge le prospettazioni del ricorrente.

Sempre all'unanimità la Corte dichiara che l'accertamento della violazione degli artt. 3, 5 e 6, agli effetti dell'art. 41 «costituisce di per sé una equa soddisfazione relativamente ad ogni danno eventualmente subito dal ricorrente», condannando poi la Turchia al pagamento delle spese di causa.

Al testo della sentenza è allegata l'opinione di parziale dissenso del giudice Türmen.

3. A quanto sembra la Turchia avrebbe chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera (composta di 17 giudici), con l'effetto sospensivo di cui agli artt. 43 e 44 della Convenzione.

È da notarsi che, in precedenza, era stata la Turchia ad opporsi (v. art. 30 della Convenzione) al proposito della Sezione I della Corte, attesa la gravità dei problemi interpretativi in gioco, di rimettere il caso alla Grande Corte.

---

<sup>7</sup> Su una discutibile pronuncia della nostra Corte di cassazione (12 dicembre 2001) in tema di estradizione verso la Turchia cfr. *L'estradizione e il «giusto processo turco»*, in questa *Rivista*, 2002, p. 762.

<sup>8</sup> Tenuto conto che il ricorrente aveva vissuto per tre anni sotto la minaccia della morte la Corte (§ 213) conclude appunto che il fatto di pronunciare la pena di morte all'esito di un processo *inéquitable* si traduce in un trattamento inumano contrastante con l'art. 3.

D. *Dalla Turchia: ultime notizie sul caso Öcalan.*

Dopo che la Corte turca per la sicurezza dello Stato, con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione, aveva condannato Öcalan alla pena di morte<sup>9</sup>, nella sua pronuncia del 30 novembre 1999 la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva suggerito al governo provvisorio turco di adottare le misure necessarie perché la pena di morte non venisse eseguita<sup>10</sup>.

Una recente corrispondenza da Ankara (*Öcalan non sarà giustiziato: per lui carcere a vita*, in *Corriere della Sera* del 4 ottobre 2002, p. 12) riferisce quanto segue:

«Abdullah Apo Öcalan non sarà giustiziato. Il Tribunale per la sicurezza dello Stato turco ha commutato ieri la condanna a morte in ergastolo. Una decisione che è un atto dovuto: la Turchia ha infatti abrogato la pena di morte il 4 agosto scorso, quando il Parlamento approvò una serie di riforme della giustizia, su richiesta (e pressione) dell'Unione europea. Tra queste, appunto, c'era la scomparsa della pena capitale.

La stessa corte ha anche sentenziato che Öcalan resterà in carcere a vita. Per lui non esiste la possibilità di un'amnistia».

---

<sup>9</sup> *Interrogativi sul caso Öcalan* in questa *Rivista*, 1999, p. 742.

<sup>10</sup> *Il caso Öcalan a Strasburgo: la (parziale) ammissibilità del ricorso*, in questa *Rivista*, 2001, p. 567, nota 26.

Con sentenza 1º ottobre 1999 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il diritto di Öcalan – anche se non più presente nel territorio italiano al momento della decisione – ad ottenere l'asilo politico in Italia, *ex art. 10, comma 3º, Cost.*: v. in *Riv. dir. int.*, 2000, p. 240, con nota di Cannizzaro, *Sui rapporti fra diritto costituzionale all'asilo e divieto di estradizione per reati politici*, *ibid.*, p. 157.

Da ultimo v. Pisani, *Turchia: il caso Öcalan*, in *Corriere della Sera* del 18 luglio 2007, p. 39, con postilla di Sergio Romano.

## 4. IL CASO TELEKOM-SERBIA

### A. *La Commissione parlamentare Telekom-Serbia: ignorantia legis e gaudium magnum.*

Dal resoconto della seduta 2 luglio 2003 della Commissione parlamentare Telekom-Serbia<sup>1</sup> attingiamo la parte finale delle comunicazioni del presidente E. Trantino:

“... Devo dare atto – *magno cum gaudio*, come direbbero dalla Sede pontificia – che per la nota vicenda in cui sono stati coinvolti due colleghi parlamentari, due funzionari di polizia e un magistrato consulenti della Commissione, la Svizzera (accertate le condizioni psichiatriche dei soggetti ...) ha deciso di non dare seguito al procedimento penale a loro carico, sicché essi vengono restituiti al loro onore, alla loro dignità ed anche alla loro libertà. Credo che ciò testimoni anche il corretto comportamento della Commissione, che non ha fatto atti di intemperanza se non nell’interesse della causa e degli accusati, ma questo è un riscontro ulteriore che quello che è stato fatto, procedeva a norma di legge. Questa riconsegna incide enormemente sul buon andamento dei rapporti con la Confederazione elvetica, di cui abbiamo bisogno per gli ulteriori atti di rogatoria.

A nome della Commissione, ho il dovere di felicitarmi con i colleghi e i consulenti usciti da questa angosciosa situazione. Credo che il fatto che siano state ristabilite le condizioni di serenità non possa che giovare alla qualità del lavoro da svolgere».

Per illustrare correttamente la vicenda (Lugano, 8 luglio 2003) ed il suo esito, non certo condizionato da valutazioni d’ordine psichiatrico, e pur senza poter partecipare al gaudio presidenziale, ci permettiamo di rinviare all’illustrazione che se ne era fatta in una vicina occasione, sotto il titolo: «La trasferta a Lugano di una delegazione parlamentare e l’art. 271 c.p. svizzero»<sup>2</sup>.

Più tardi in presenza dei partecipanti all’«operazione» verrà così riduttivamente, e impropriamente, descritta: oltre al «dichiarante», i due «ufficiali di p.g.» e il magistrato «in forza alla Commissione» erano presenti quali «esperti laici» col compito di «comparse di garanzia, assistenti inattivi»; la presenza, da «inerti», dei due parlamentari, «per la maggioranza e l’opposizione» costituiva «un correttivo», ai fini della «migliore assicurazione della trasparenza delle operazioni»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> [Http://www.camera.it](http://www.camera.it).

<sup>2</sup> Pisani, *Italia-Svizzera: cooperazione in materia penale*, 2003, p. 223.

<sup>3</sup> Trantino, *Rogatorie internazionali. Un caso d’inapplicabilità*, in *Dike*, n. 2/2003, p. 19.

B. *Sulle rogatorie della Commissione parlamentare Telekom-Serbia.*

Dai verbali delle sedute della Commissione ricaviamo quanto segue:

*Seduta del 12 maggio 2004.*

PRESIDENTE (Trantino)

«(...) Comunico che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:  
(...)»

una lettera della dottoressa Augusta Iannini, direttore della direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, del 5 maggio 2004, concernente la richiesta di informazioni circa eventuali rogatorie della Commissione indirizzate al tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia; a tale lettera – acquisita agli atti come documento libero – ho risposto precisando che la Commissione non ha mai inoltrato alcuna richiesta di assistenza giudiziaria al predetto tribunale penale internazionale ed ha, invece, inoltrato alle autorità greche, per il tramite del Ministero della giustizia, una rogatoria, non ancora eseguita, concernente la richiesta di acquisizione dei documenti bancari connessi all'affare Telekom-Serbia.

Come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propongo che la Commissione deliberi una richiesta di assistenza giudiziaria al tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia per richiedere le audizioni testimoniali di Slobodan Milosevic e Nikola Sainovic, detenuti a L'Aja.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*Seduta del 19 maggio 2004.*

PRESIDENTE

«(...)»

«Comunico che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi: un elaborato dei magistrati consulenti Salvatore Sbrizzi e Pasquale Principato, acquisito agli atti in data 18 maggio 2004, concernente il raffronto tra gli esiti delle rogatorie in Regno Unito avanzate, rispettivamente, dalla Commissione e dalla procura della Repubblica di Torino; con successiva nota del 19 maggio i dottori Principato e Sbrizzi, in relazione all'ulteriore documentazione sulle rogatorie nel Regno Unito della procura di Torino trasmessa alla Commissione, si sono riservati di redigere un ulteriore appunto al riguardo, di integrazione o di specificazione».

«(...)»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta odierna reca comunicazioni del Presidente in merito alla rogatoria in Grecia e sullo stato delle rogatorie richieste.

Do senz'altro la parola al presidente Nan affinché riferisca alla Commissione.

*Enrico Nan [FI].* I magistrati consulenti, dottor Salvatore Sbrizzi e dottor Antonio D'Amato, hanno predisposto un documento molto preciso ed approfondito (che dovrà essere integrato con la notizia data oggi dal presidente dell'arrivo dei documenti dall'Inghilterra) che, essendo a disposizione di tutti, non leggerò integralmente. Mi limiterò a fare una sintesi della situazione delle rogatorie.

La valutazione preliminare che voglio sottolineare è che abbiamo avviato, nell'aprile 2003, ben nove rogatorie, prendendo in tempo utile tutte le iniziative per procedere ai necessari approfondimenti all'estero. E qui consentitemi una considerazione: non si capisce come mai le nostre rogatorie arrivino sempre in ritardo rispetto a quelle della magistratura. Questa è una domanda alla quale non ho ancora avuto una risposta precisa. Sta di fatto che, nonostante noi abbiamo, in tempo utile, avviato le rogatorie, si sono verificati due fatti: alcune rogatorie non hanno ancora avuto risposta (mi riferisco in particolare alla seconda rogatoria sulla Grecia e alla terza rogatoria in Svizzera, su Zurigo); nel corso degli approfondimenti è emersa l'esigenza di avviare altre rogatorie. Io stesso ho avanzato richiesta nell'intervento scritto del 28 aprile, in occasione dell'approvazione del documento intermedio. A mio parere, emerge senz'altro l'esigenza di espletare la rogatoria nei confronti di almeno altre tre società citate in occasione della rogatoria di Cipro: mi riferisco alla Hillsay Marketing, alla Vericon Management e alla Brown Court Enterprises. Credo che questi accertamenti siano necessari per portare avanti il nostro lavoro e dare risposta agli aspetti che rimangono nebulosi.

Mi sembra, tra l'altro, che fino ad oggi la Commissione abbia lavorato bene e sia riuscita ad approfondire gli aspetti che riguardano l'operazione dal punto di vista finanziario, delle procedure, delle anomalie, e la conoscenza da parte di alcuni membri del Governo di quello che stava accadendo; però non è ancora riuscita ad approfondire adeguatamente l'aspetto dei flussi di denaro. Da questo punto di vista, merita una riflessione la domanda posta dal collega Taormina relativa all'esigenza di avviare una richiesta di prosecuzione dei nostri lavori oltre la scadenza prevista.

Mentre sulla prima parte sono stati raggiunti sufficienti elementi, su questo aspetto bisognerebbe avviare le nuove rogatorie e disporre del tempo necessario per espletare gli approfondimenti che fino ad oggi non abbiamo fatto, non per colpa di ritardi od omissioni della Commissione, ma per ritardi burocratici, considerato che da oltre un anno abbiamo avviato la richiesta per le rogatorie e almeno in due casi non abbiamo ancora avuto una risposta».

## 5. DAL NICARAGUA: NIENTE ESTRADIZIONE PER IL CITTADINO CASIMIRRI

Dal Nicaragua: niente estradizione per il cittadino Casimirri.

«Il governo italiano torna a tessere la rete diplomatica per ottenere la consegna di Alessio Casimirri, 47 anni, l'unico componente del commando che rapì Aldo Moro mai finito in carcere. Dopo l'arresto della sua ex moglie Rita Algranti, il Consiglio dei ministri decide di riavviare la trattativa con il Nicaragua, dove il brigatista, che deve scontare l'ergastolo, vive dal 1983. E affida la missione ai titolari dell'Interno, Giuseppe Pisani, e degli Esteri, Franco Frattini. Gli ostacoli burocratici da superare non sono pochi, ma la strada da percorrere è già stata individuata: annullare la cittadinanza concessa a Casimirri dal governo sandinista e poi firmare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Un'ipotesi che il presidente Enrique Bolans non scarta affatto. 'Faremo di tutto – promette – per assicurarlo alla giustizia italiana'.

(...)

Uno spiraglio si apre nel 1993, quando la Corte Suprema dichiara nulla la cittadinanza perché ottenuta da Casimirri 'in maniera fraudolenta'. 'Camillo' entra nuovamente in clandestinità, ma dopo poco la sua posizione torna in regola e lui apre un altro ristorante. 'Qui la magistratura è indipendente – spiega l'ambasciatore a Managua Maurizio Fratini – ma non si può non tenere conto dei condizionamenti politici che fino a due anni fa sono stati compiuti dal governo sandinista con cui il terrorista ha sempre collaborato'. Nel 1999 nuova istanza del governo italiano: dai giudici non arriva alcuna risposta.

La richiesta è tuttora pendente, ma appare difficile che si possa giungere ad un 'verdetto positivo'. Per questo si è deciso di percorrere la strada diplomatica. 'Il caso è all'esame della Corte Suprema – dichiara il ministro degli Esteri Norman Caldera – e bisogna rispettare l'indipendenza dei poteri. Noi forniremo comunque tutto il nostro appoggio all'Italia'. (F. Sarzanini, *Il Nicaragua consigli l'uomo del caso Moro*, in *Corriere della Sera* del 18 gennaio 2004, p. 16).

«La richiesta di estradizione per Alessio Casimirri, l'ultimo brigatista del sequestro Moro ancora in libertà, è arrivata la scorsa settimana alle autorità del Nicaragua.

Lo ha confermato ieri il ministero degli Esteri di Managua. La pratica è ora al vaglio della procura generale. Ma la procedura si annuncia però difficile: il latitante ha ottenuto la nazionalità sposando una cittadina nicaraguense». (Corrispondenza da Managua, sotto il titolo: *Casimirri, Managua apre la procedura d'estradizione*, in *Corriere della Sera* del 20 febbraio 2004, p. 22).

«L'ex brigatista rosso Alessio Casimirri è a tutti gli effetti un cittadino del Nicaragua e perciò non può essere estradato in Italia. Lo ha stabilito una sentenza del-

la Corte Suprema di Managua e la notizia è stata pubblicata dal quotidiano *El Nuevo Diario* (...).

I giudici nicaraguensi non hanno neanche esaminato nel merito la richiesta di estradizione del governo italiano. 'Questa sezione penale – dice infatti la sentenza –, in conformità con la Costituzione e il codice penale, che obbligano a esaminare le richieste di estradizione di cittadini di altri Paesi e di rifiutare l'estradizione di nicaraguensi, risolve: non luogo a procedere'. 'Sono felice – ha detto Casimirri alla stampa –. Ora spero di vivere un po' più tranquillo. Ma ho ricevuto molto affetto dalla gente'. (Corrispondenza da Managua, sotto il titolo: *Il Nicaragua nega l'estradizione di Casimirri*, in *Corriere della Sera* del 3 maggio 2004, p. 16).

## 6.

### L'«AFFAIRE» BATTISTI:

#### A. *L'«affaire» Battisti: sull'estradizione dalla Francia.*

1. Il 30 giugno 2004 la sezione istruttoria presso la Corte d'appello della capitale francese, con apposito *avis*, si esprimeva in senso favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione, proveniente dall'Italia, in ordine a Cesare Battisti: un concittadino a suo tempo condannato a due ergastoli per quattro omicidi commessi negli «anni di piombo», e da anni facente parte della colonia italiana degli esuli in terra di Francia<sup>1</sup>.

Il 13 ottobre successivo la Corte di cassazione francese – nel frattempo il Battisti si era dato alla fuga, a decorrere dal 24 agosto – respingeva il ricorso avverso quel provvedimento, e in seguito a ciò il primo ministro Raffarin firmava il decreto di estradizione.

Il passo ulteriore era costituito dal ricorso di Battisti al Consiglio di Stato francese<sup>2</sup>, che, da ultimo – in data 18 marzo 2005 – ha respinto il ricorso.

2. Questo (tradotto nella nostra lingua) è il resoconto dell'ultimo passo della vicenda, così come apparso su un importante quotidiano francese «di tendenza».

«Seguendo il parere del commissario governativo – incaricato di pronunciarsi in termini di diritto e non di rappresentare il governo – il Consiglio di Stato ha respinto, venerdì 18 marzo, la richiesta che mirava ad annullare il decreto di estradizione (...). Questa procedura costituiva l'ultimo ricorso che poteva esercitare Cesare Battisti davanti a una giurisdizione francese. Più nulla ormai si oppone all'estradizione, da parte della Francia, dell'ex-attivista (*sic!*) italiano di estrema sinistra, se verrà arrestato (... *s'il est arrêté*).»

Nella sua decisione il Consiglio di Stato sottolinea soprattutto che l'ex-at-

---

<sup>1</sup> Sul tema v. *Italia-Francia: la criminalità organizzata, i latitanti italiani ecc.*, in questa *Rivista*, 2003, p. 1055.

<sup>2</sup> Come si riferisce in una corrispondenza da Parigi – v. C. Martinetti, *Ora Battisti accusa i «giudici rossi»*, in *La Stampa* del 15 dicembre 2004: «All'epoca (anni '70-'80) la 'magior parte dei magistrati che sono tuttora in funzione, erano vicini al partito comunista e dunque si sono dimostrati più inclini a condannare pesantemente perché si sentivano direttamente minacciati dalla crescita dell'estrema sinistra'. La difesa che scrive queste precise parole non è quella di Silvio Berlusconi e nemmeno di Marcello Dell'Utri, ma di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) condannato all'ergastolo per aver ucciso due volte e aver partecipato e organizzato altri due omicidi».

Sul carattere non sospensivo del ricorso al Consiglio di Stato in materia di estradizione v. *Sull'eseguibilità dell'estradizione in pendenza dei termini per il ricorso al Consiglio di Stato (francese)*, in questa *Rivista*, 2001, p. 333.

tivista<sup>3</sup> italiano *aveva beneficiato, in tutte le fasi di un procedimento lungo e complesso, della difesa da parte di avvocati di sua scelta*, all'epoca del suo processo in Italia, nel 1993. Questo punto è contestato dalle difese, le quali argomentano che le lettere mediante le quali egli avrebbe nominato i suoi avvocati erano dei falsi (*Le Monde* del 13-14 marzo).

Un ultimo ricorso, questa volta davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sarà depositato non appena possibile, ha annunciato Eric Turcon, uno degli avvocati di Cesare Battisti» (da *Le Monde* in data 20-21 marzo 2005, p. 10, sotto il titolo: *Affaire Battisti: le décret d'extradition confirmé*).

3. Facciamo seguire la parte centrale del più dettagliato resoconto apparso su un nostro quotidiano (*la Repubblica* del 19 marzo, p. 29, sotto il titolo: *Battisti, ultimo sì all'estradizione*; sottotitolo: *Parigi, no al ricorso dell'ex terrorista. Castelli: e ora lo prendiamo*).

«... Il Consiglio di Stato ha respinto tutti gli argomenti dei difensori di Battisti, sia quelli politici sia quelli giuridici. Sul primo punto, gli avvocati avevano insistito sulla dottrina Mitterrand cioè sulla protezione accordata negli anni '80 dall'allora Presidente della Repubblica ai fuggiaschi italiani rifugiatisi Oltralpe. Secondo i magistrati, le parole di Mitterrand di fronte alla Lega dei diritti dell'uomo, nell'aprile 1985, devono essere confrontate con altre dichiarazioni dello stesso Capo di Stato sui responsabili di crimini di sangue. Non solo: secondo il Consiglio, quelle dichiarazioni 'sono in se stesse sprovviste di effetto giuridico'. La stessa cosa vale, dicono i giudici, per l'accoglienza di Battisti in territorio francese: il permesso di soggiorno non dev'essere considerato come un diritto acquisito, una protezione contro un'eventuale estradizione.

L'argomentazione decisiva, tuttavia, riguarda il problema della contumacia, sempre sollevato dagli italiani rifugiati Oltralpe. Secondo il Consiglio di Stato, la procedura italiana non ha infranto le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché Battisti si è sottratto alla giustizia, ha scelto personalmente i suoi avvocati ed era al corrente delle procedure contro di lui: 'Battisti ha beneficiato, a tutti gli stadi, di una procedura lunga e complessa, della difesa di avvocati da lui scelti; d'altra parte, aveva una conoscenza diretta, effettiva e precisa dei procedimenti aperti contro di lui, del loro svolgimento e delle date dei suoi processi, come lo dimostrano, con le loro date, i loro destinatari e il loro contenuto, i documenti già menzionati (le lettere firmate da Battisti stesso, *ndr*); Battisti, che è evaso dal carcere ed è rimasto a lungo introvabile, dev'essere considerato come una persona che ha manifestato, in maniera non equivoca, la sua volontà di rinunciare a comparire di persona davanti ai suoi giudici'. Per tutti questi motivi il ricorso è stato respinto».

#### *Postilla*

Sulla base delle stesse argomentazioni, con sentenza 12 dicembre 2006 (per una sintesi v. *Legisl. pen.*, 2006, p. 655), la sez. II della Corte europea dei diritti dell'uomo dichiarava la irricevibilità del ricorso proposto dal Battisti per asserita violazione dell'art. 61 della CEDU.

---

<sup>3</sup> L'insistenza non casuale nel fazioso eufemismo (che, del resto, più volte *Le Monde* aveva riservato allo stesso personaggio) non può far dimenticare che ... all'attivismo nel campo degli omicidi meglio si adatterebbe altra terminologia, di maggiore pregnanza anche sul piano criminologico.

B. *La fuga in Brasile (Notizie dalla stampa).*

- *Catturato Battisti, era a Rio con una donna*, di R. (Cotroneo), in *Corriere della Sera* del 19 marzo 2007, p. 8;
- *Battisti trasferito a Brasilia. «Rendetemi il mio denaro»*, di R. Cotroneo, in *Corriere della Sera* del 20 marzo 2007, p. 20;
- *Mastella al Brasile: estradate Battisti*, in *Corriere della Sera* del 21 marzo 2007, p. 21;
- *«Non lo faremo mai tornare in Italia»: in Brasile un comitato anti estradizione*, di O. Ciai, in *la Repubblica* del 21 marzo 2007, p. 29;
- *Estradate Battisti, non starà in carcere a vita*, di G. Bianconi, in *Corriere della Sera* del 6 maggio 2007, p. 23;
- *Caso Battisti, Mastella promette: non lascerò latitante un farabutto*, di D. Martirano, in *Corriere della Sera* dell'8 maggio 2007, p. 17.